

REP. xxxxxxxx

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(Provincia di Firenze)

ADEGUAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELLE AREE ESTERNE

PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SESTO FIORENTINO

- OPERE COMPLEMENTARI -

L'anno duemilaquattordici il giorno xxxxxxx del mese di xxxxxxx, nel Palazzo Comunale in Sesto Fiorentino, avanti a me Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis, nominata Segretario Generale del Comune di Sesto Fiorentino con decreto sindacale n. 30 del giorno 8 settembre 2014, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del T.U. n. 267/2000, sono presenti: -----

- **COMUNE DI SESTO FIORENTINO** (C.F./P.IVA: 00420010480) con sede in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, nella persona dell'Arch. Luca Gentili, nato a Genova il 18 luglio 1965, in qualità di Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio", nominato con decreto sindacale n. 34 del 29 settembre 2014, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, da una parte; -----

- **BELLI S.r.l.** (C.F./P.IVA: 00105730568) con sede legale in Roma, Via della Giuliana n. 80, capitale sociale € 30.000,00 interamente versato, nella persona del Sig. xxxxx xxxxxx, nato a xxxxxxxx il xx xxxxxx xxxx, in qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dall'altra. -----

Della identità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono

certa. -----

P r e m e s s o :

- che con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 3 luglio 2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento impiantistico illuminotecnico, rifacimento dell’impianto idrico-sanitario e degli spogliatoi, recupero delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino” per un importo totale di € 690.000,00 di cui € 565.310,31 per lavori e oneri per la sicurezza, redatto dalla Società Consilium S.r.l. di Firenze incaricata dall’Amministrazione Comunale con determinazione n. 222 del 16/10/2012 (R.G. 1029/2012) del dirigente del Settore Affari Generali e Legali a seguito di procedura negoziata;

- che con determinazione del Settore Affari Generali e Legali n. 172 R.G. 999 del 2 settembre 2013 si sono aggiudicati i lavori all’Impresa Belli S.r.l. con un ribasso del 24,26% e quindi per un importo lavori di € 422.469,62 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.521,01 per un totale di € 429.990,63 IVA esclusa; -----

- che in data 23 ottobre 2013 è stato stipulato il contratto rep. 20381 registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale 2 - il 7 novembre 2013 al n. 68 per i lavori aggiudicati; -----

- che la gestione del Palazzetto dello Sport è stata affidata in concessione con convenzione rep. 2826 del 28 febbraio 2012, registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Firenze 2 – il 6 marzo 2012 al n. 2000, all’A.T.A. U.I.S.P – Polisportiva Associazionismo Sestese – A.I.C.S.fino al 30 giugno 2021; -----

- che con nota pervenuta all’Amministrazione Comunale in data 13 maggio

2014, prot. 22953, la A.S.D. Volley Club Etruria comunicava che la squadra femminile di pallavolo è stata promossa in serie B2 e di accedere per la stagione sportiva 2014/2015 al campionato di categoria nazionale; -----

- che negli anni precedenti alla Volley Club Etruria venivano assegnati abitualmente gli spazi del Palazzetto dello Sport e che però, in riferimento alla comunicazione di cui sopra, l'associazione necessita di locali adeguati ad attività sportiva di pubblico spettacolo; -----

- che con determinazione dirigenziale R.G. 590 del 3 giugno 2014 è stato esteso l'incarico alla Società Consilium S.r.l. di Firenze per la verifica di idoneità statica e vulnerabilità sismica del fabbricato; -----

- che con determinazione dirigenziale R.G. 746 del 4 luglio 2014 è stato affidato l'incarico per la progettazione dei lavori complementari di consolidamento strutturale e sismico, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori alla Società Consilium S.r.l. di Firenze; -----

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 15 luglio 2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra ed il relativo Q.E. per un importo di € 200.000,00 di cui € 159.526,22 per lavori ed € 1.989,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%, validato in data 07/07/2014; -----

- che tale opera si configura come intervento complementare ai sensi dell'art 57 comma 5 lettera a del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; -----

- che con Determinazione R.G. 907 del 13 agosto 2014 sono stati affidati i lavori, complementari ai lavori principali ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a D.Lgs 163/2006, di consolidamento strutturale di cui alla delibera di Giunta

Comunale n. 143/2014 alla Belli S.r.l., che ha offerto il 24,26% di ribasso sull'importo dei lavori di progetto per € 120.825,16 oltre oneri per la sicurezza di € 1.989,68 per complessivi € 122.814,84 oltre IVA 22% di € 27.019,26 per un totale di € 149.834,10; -----

- che ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei confronti della società di cui trattasi e dei suoi Amministratori, nulla osta alla stipula così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione del xx xxxxx 2014, in atti del Comune; -----

- che è stata accertata la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa Belli S.r.l. come risulta da DURC prot. n. 31151906 emesso in data 28 agosto 2014, conservato agli atti del Servizio competente; -----

- che il Responsabile del procedimento e il rappresentante dell'impresa hanno provveduto alla redazione del verbale di cui all'art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010; -----

Tutto ciò premesso

quale parte sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1 - Oggetto dell'appalto ed allegati al contratto: Il Comune di Sesto Fiorentino, come sopra rappresentato e costituito, affida a Belli S.r.l., come sopra rappresentato, che accetta, l'esecuzione dei lavori, complementari ai lavori principali, di consolidamento strutturale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 143/2014 presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino così come specificato nel progetto esecutivo. -----

Sono allegati al contratto d'appalto a formarne parte integrante i seguenti documenti: a) offerta economica; b) capitolato speciale d'appalto. -----

Sono conservati dalla stazione appaltante e controfirmati in forma digitale per accettazione dai contraenti, anche se non materialmente allegati al contratto, i seguenti documenti: a) il progetto esecutivo con gli elaborati grafici e le relazioni; b) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.lvo n. 163/2006.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, e, in genere, di tutte le norme che regolano i contratti d'appalto di opere pubbliche e del Codice Civile, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.-----

Art. 2 - Consegna e inizio dei lavori/Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, sospensioni e proroghe: Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna. -----

Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010. -----

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare e sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori il programma esecutivo dei lavori ai sensi art. 43, c. 10 del D.P.R. 207/10. -----

Qualora l'ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari all'uno per mille dell'ammontare netto

contrattuale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali. Il premio di accelerazione complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. -----

Il premio di accelerazione non si applicherà nel caso di dilazione dei termini contrattuali iniziali dovute a proroghe o sospensioni dei lavori. -----

Art. 3 – Penali per il ritardo: Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, ex art. 145 del D.P.R. 207/2010. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude il risarcimento di danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. -----

Art. 4 – Inderogabilità dei termini di esecuzione: Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: -

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua, i cui oneri sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore; -----

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; -----

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover

effettuare salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; -----

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; -----

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto; -----

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati; -----

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. -----

Art. 5 – Corrispettivo/Modalità di riscossione: Il corrispettivo dovuto dal Comune di Sesto Fiorentino all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto ammonta a € 120.825,16 oltre a € 1.989,68 per oneri relativi alla sicurezza per un totale di 122.814,84 (Centoventiduemilaottocentoquattordici/84) oltre IVA ai sensi di legge. -----

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla L. n. 136/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad indicare un conto corrente bancario o postale, oppure altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere tutti i pagamenti per il presente contratto e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. -----

L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà

inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. -----

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al presente contratto, si da atto che il CUP MASTER è B91C12000390004, il CUP è B96J14000100000 ed il CIG è 58601458A1. -----

Art. 6 - Contabilità dei lavori/Pagamenti in acconto e a saldo:

All'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunge complessivamente l'importo di € 75.000,00 (Settantacinquemila/00). -----

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. -----

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti come sopra indicati, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa verifica da parte della

stazione appaltante della regolarità contributiva. -----

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento 207/2010, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante certificazione della Direzione dei Lavori. -----

Art. 7 - Termini per il collaudo: Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, redige il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Per il collaudo si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 207/10 e quanto indicato dagli artt. 6 e 7 del capitolato speciale d'appalto. -----

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo. -----

Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante. -----

Art. 8 – Variazione dei lavori: Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi: Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010. -----

Art. 10 - Cauzione definitiva e polizze assicurative: A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni derivantene, nonché a garanzia del rimborso di somme eventualmente pagate in più all'impresa appaltatrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'appaltatore, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 40, 7° comma, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, ha costituito quale cauzione definitiva, garanzia fideiussoria di € xxxxxxxxxxxx mediante polizza n. xxxxxxxxxxxx emessa in data xxxxxxxxxxxx da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Agenzia xxxxxxxxxxxx. -----

La garanzia sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. -----

L'Appaltatore ha altresì presentato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la polizza assicurativa n. xxxxxxxxxxxx emessa in data xxxxxxxxxxxx da xxxxxxxxxxxx Agenzia xxxxxxxxxxxx - con somme assicurate nella Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione, opere preesistenti,

demolizione e sgombero - per € 122.814,84 e nella Sezione B - Responsabilità

civile per esecuzione delle opere - con un massimale per sinistro di €

500.000,00. -----

Tale polizza tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione

da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza

maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a

terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di

regolare esecuzione. -----

Qualora il certificato non sia emesso entro la data di scadenza della garanzia

fideiussoria e della polizza sopra indicate, l'Impresa si obbliga a prorogare per

il tempo necessario concordato con la Direzione dei Lavori la validità delle

stesse. -----

Art. 11 – Direzione dei lavori: La Direzione dei lavori oggetto del presente

contratto viene all'Ing. Leopoldo D'Inzeo, iscritto all'Albo dell'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Firenze con numero 1770. -----

Il committente riconosce il sopraindicato Direttore dei lavori quale suo

rappresentante per tutto quanto attiene alla esecuzione dell'appalto e dichiara

di accettarne l'operato ove non diversamente disposto nel presente atto. Per

quanto riguarda la direzione di cantiere si rimanda a quanto disposto dall'art.

8 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

Art. 12 – Sicurezza sul luogo di lavoro: L'impresa appaltatrice deve

osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui

al D.Lgs. 81/2008 e dunque in particolare: -----

a) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; -----

b) consegnare prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione; -----

c) indicare i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato. -----

Art. 13 – Piano operativo di sicurezza: L'appaltatore, ha predisposto e consegnato alla stazione appaltante, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. -----

Art. 14 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza: L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96, del D.Lgs n. 81/2008. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono

causa di risoluzione del contratto. -----

Art. 15 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera:

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. -----

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. -----

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. -----

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione appaltante come disciplinato dall'art. 5 del DPR n. 207/2010. In caso di inadempienza contributiva relativa all'appaltatore o ad altro soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante come disciplinato dagli artt. 4 e 6 del DPR n. 207/2010. -----

Art. 16 – Subappalto: I lavori della categoria prevalente OG1 sono affidabili mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20%, come previsto dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. -----

L'affidamento in subappalto o in cottimo in seguito a richiesta scritta

dell'Appaltatore è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs.163/2006. -----

Art. 17 – Responsabilità in materia di subappalto: L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. -----

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto. -----

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 90 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Ai sensi dell'art. 35, comma 28, della Legge 248/2006, modificato dall'art. 13 ter della L. n. 134/2012 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 18 – Pagamento dei subappaltatori: Previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal

cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. -----

Art. 19 – Controversie e clausola arbitrale: Le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice, così durante la esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 240 D.Lgs.n. 163/2006. ----
E' escluso il deferimento ad arbitri. -----

Art. 20 – Recesso dal contratto/Fallimento: La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facoltà di recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.-----

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.-----

Art. 21 – Risoluzione del contratto: La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto in uno dei seguenti casi: -----

a) quando le varianti di cui all'art. 132, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 eccedano il quinto dell'importo originario del contratto; -----

b) per comportamenti dell'appaltatore che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori; -----

c) per ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto alle previsioni di programma,

dovuto a negligenza dell'appaltatore, previa attuazione della procedura di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006;-----

d) per inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori indicate dagli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 previa procedura di contestazione degli addebiti; -----

e) ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 163/2006, per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione. -----

Costituiscono, altresì, causa di risoluzione per grave inadempimento contrattuale le seguenti fattispecie: -----

a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto; -----

b) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; -----

c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione ovvero violazione della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;-----

d) la mancata sostituzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente di cui agli artt. 94,95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione

del contratto; -----

e) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. Toscana n. 38/2007, ovvero l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. -----

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. -----

Art. 22 - Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.

159/2011: L'impresa Belli S.r.l., come sopra costituita, dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del presente contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente per territorio le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. -----

Art. 23: Il presente contratto è risolto previa diffida, decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2014, esecutiva, e del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" di cui al D.P.R. n. 62/2013. Copia degli stessi viene consegnata al contraente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. -----

Art. 24 – Danni di forza maggiore: Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Per i danni causati da forza maggiore si applica quanto previsto

dall'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010. I danni dovranno essere denunciati dall'esecutore immediatamente appena verificatosi l'incidente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. -----

Art. 25 – Spese contrattuali e oneri fiscali: Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000, tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dello stesso. compresi quelli tributari, sono a carico dell'Impresa per la quale se le assume il sopra costituito Sig. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. -----

Art. 26 – Registrazione del contratto: Agli effetti fiscali, si chiede che sia applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto soggetto ad imposta I.V.A. e per il quale verranno emesse regolari fatture. Il valore del presente atto è di € 122.814,84 oltre I.V.A. -----

Art. 27 – Trattamento dei dati: L'impresa aggiudicataria accorda il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento e diffusione da parte del Comune di Sesto Fiorentino dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto. -----

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da personale di mia fiducia su diciotto fogli e nove pagine, ne ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà, ed in segno di completa e reciproca accettazione passano con me Segretario rogante a sottoscriverlo digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. -----

Firmato IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Firmato L'IMPRESA

Firmato IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE